

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Repertorio N. 5376

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA AMORUSO Antonio di Brindisi per la costruzione di n.4 palazzine comprendenti N.23 alloggi popolari in Brindisi ai sensi della Legge 30/12/1960, N.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti - Esercizi 1 Luglio 1969 - 31/12/1971.

- IMPORTO AL NETTO L. 175.965.750,00

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantuno in questo giorno
quattordici del mese di aprile nella Sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, avanti a me Dott. Ing. Giovanni Roma, autoriz-
zato con delibera n.1914 in data 26.2.1974
glio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula

In. li. 71
FUNZIONARIO ROGANTE
Giovanni Roma
[Signature]
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI BRINDISI

dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U.28 aprile 1938, N.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949, N.408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente, con il mio consenso e di comune accordo, a norma di Legge:

1°) - Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) - Il Sig.Antonio AMORUSO nato il 7/6/1900 in Bionto (Bari) e residente in Brindisi alla Via Bari N.36, titolare dell'Impresa edile omonima. =

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto - con Ministeriale n.832/10172/P del 24 gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30/12/1960, N.1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato Attua

zione Piano Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti - con Ministeriale N.91335 del 6 Dicembre 1968, ha confermato questo Istituto nell'incarico sopradetto per il periodo 1° Luglio 1969 - 31 Dicembre 1971;

CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzioni Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti, ha compreso nel programma del terzo triennio IV Piano d'Intervento la costruzione di N.23 alloggi popolari in Brindisi per una spesa complessiva di Lire 200.000.000.=-

CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Luglio 1970 è stato approvato dal Provveditorato Regionale N.26663 del 4 Dicembre 1970 (ALLEGATO N.1); *17.69 - 31.12.71*

CHE detto Provveditorato con detta Provveditoriale ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori concordando con l'Ufficio del Genio Civile, i nominativi delle Imprese da invitare;

CHE nella licitazione privata, esperita il 4 febbraio 1971, come risulta dal relativo verbale (ALLEGATO N.2)

l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato all'Impresa AMORUSO Antonio da Brindisi con il ribasso di 1.0,30% (Lire zero e centesimi trenta) sull'importo a base d'asta di L.176.850.000.00; *Funzionario Rogante Dott. Ing. Giovanni Rotta*



CHE l'Impresa AMORUSO Antonio intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16/7/1962, N.1063, ed offre un ulteriore ribasso di L.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di L.0,30% (Lire zero e centesimi trenta per cento);

CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.=

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si di chiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

I°) - L'Impresa AMORUSO Antonio da Brindisi, aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicante nelle premesse e sommariamente specificati negli articoli 1, 2 e 3

dal Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai 24 (ventiquattro) disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati (ALLEG.3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 3/E, 3/F, 3/G, 3/H, 3/I, 3/L, 3/M, 3/N, 3/O, 3/P, 3/Q, 3/R, 3/S, 3/T, 3/U, 3/V, 3/Z, 3/Y, 3/W, 3/J) dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante. =

2°) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (ALLEG.4).

3°) - In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23 Maggio 1924 N.827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, N.1063. =

Col presente contratto s'intendono inoltre stabilite tutte le condizioni generali stabilite in materia di disposizioni legislative e regolamentari in materia di

AL BRINDISI
IL FUNZIONARIO ROGANTE
Dott. Ing. Giovanni Roma
CAPO D'OPERA
PER LA PROV. DI BRINDISI

opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.=

4°) - L'Importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L.175.965.750 (Centosettantacinquemilioni=vecentosessantacinquemilasettecentocinquanta) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di L.0,30% (Lire zero e centesimi trenta per cento) e di quello aggiunto di L.0,20% (lire zero e centesimi venti per

cento) per fidejussione bancaria, in tutto un ribasso di L.0,50% (Lire zero e centesimi cinquanta per cento) sull'importo a base d'asta di L.176.850.000.=

(Lire Centosettantaseimilioniotto-centocinquanta mila).

5°) - I prezzi dell'elenco ammesso al Capitolato Speciale d'Appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.=

6°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di

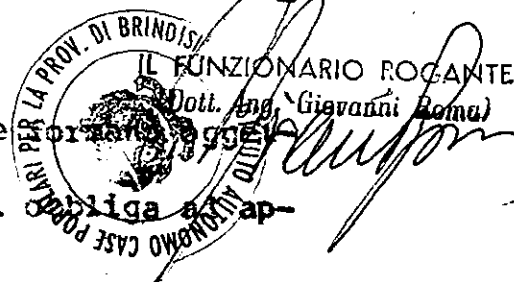
assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.=

7°) - I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro - sede di Brindisi - previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.=

8°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23/5/1924 N.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10 Dicembre 1953, N.936.=

9°) - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, N.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.=

10°) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad ap-



plicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. =

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. =

11°) - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli

altri diritti della Stazione Appaltante.=

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.=

12) In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante e ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato sul detto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i la vori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.=

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.=

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Sta zione Appaltante, né ha titoli a risarcimento di dan-

ni.=

13°) - Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.=

14°) - Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'imposta generale sull'entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30 Dicembre 1960, N.1676.=

15°) - E' altresì a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, il contributo di 4.10% (Lire una per mille) dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (at-

ti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sul l'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.=

16°) - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di L. 8.815.975 (lire Ottomilioniotocentoquindicimilanovecentosettantacinque) della Banca d'America e d'Italia - Filiale di Torino - giusta atto di fidejussione del 22 marzo 1971, che si allega (Allegato n.5) al presente contratto e del quale fa parte integrante. =

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.=

TUTTO CIO' PREMesso

Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo VALLARINO nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto affida all'Impresa AMORUSO Antonio da Brindisi l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a fare pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra contenuto.=

A richiesta, lo Funzionario rogante ho ricevuto e

pubblicato il presente atto mediante lettura fattane
a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle
parti, che da me interpellate hanno dichiarato di es-
sere l'atto stesso conforme alla loro volontà.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.=

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo
e di concessione governativa e beneficia della regi-
strazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della Leg-
ge 30 Dicembre 1960, n.1676.=

Il presente atto consta di quattro fogli di carta
uso bollo scritto da persona di mia fiducia su fac-
ciate dodici e righe quattordici fino a questo punto
della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiu-
sura.=

F.to : Ubaldo Vallarino :
" : Amoruso Antonio ;
" : Ing. Giovanni Roma, funzionario rogante .-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI -

Esatte Lire Trentamila - Reg.to il 21/4/1971 al
N.844 Mod.I*

IL CASSIERE
f.to(firma illeggibile)

IL DIRETTORE DI II*CLASSE
BRINDISI
Ricepia conforme
23 APR. 1971
IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

